**CONTRATTO PARTICOLARE**

**ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO TRIENNALE DI UN PORTATILE PER RADIOSCOPIA PER LE ESIGENZE DELLA C.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE**

**INDICE**

ART. 1 Oggetto ed ammontare dell’appalto PAG. 2

ART. 2 Prescrizioni tecniche progettuali e manutentive PAG. 2

ART. 3 Procedura di aggiudicazione PAG. 4

ART. 4 Prestazioni ed obblighi complementari alla fornitura PAG. 7

ART. 5 Responsabilità dell'appaltatore per le qualità

 e provenienza delle apparecchiature elettromedicali

fornite nonché per la loro installazione PAG. 7

ART. 6 Osservanza delle leggi e norme regolatrici della gara

 e del contratto PAG. 8

ART. 7 Contratto e Cauzione definitiva PAG. 8

ART. 8 Termine per la esecuzione delle forniture;

 penali per ritardi PAG. 9

ART. 9 Spostamento dei termini di consegna PAG. 10

ART. 10 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.

 Responsabilità PAG. 10

ART. 11 Garanzie pre e post collaudo PAG. 11

ART. 12 Collaudo PAG. 12

ART. 13 Sopralluogo PAG. 13

ART. 14 Modalità di presentazione della documentazione PAG. 13

ART. 15 Fatturazione PAG. 16

ART. 16 Pagamento PAG. 16

ART. 17 Risoluzione del contratto e penalità PAG. 17

ART. 18 Esonero da responsabilità PAG. 17

ART. 19 Brevetti Industriali e Diritti d’Autore PAG. 17

ART. 20 Subappalto PAG. 18

ART. 21 Foro competente PAG 18

ART. 22 Disposizioni finali PAG. 18

**ART. N. 1**

**OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO**

L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio per 36 mesi compresa installazione e messa in funzione, formazione, addestramento e manutenzione full risk per tutta la durata del contratto di un Portatile per radioscopia per le esigenze della Camera Operatoria di Chirurgia Vascolare.

L’ammontare presunto complessivo per l’acquisizione in noleggio per 36 mesi della suddetta apparecchiatura è di € 207.000,00 iva esclusa.

**ART. N. 2**

**PRESCRIZIONI TECNICHE, PROGETTUALI E MANUTENTIVE**

Le specifiche tecniche indicate **all’Allegato n. 1 – Scheda tecnica**- rappresentano i requisiti minimi che l’apparecchiatura deve possedere e, pertanto, non saranno presi in considerazione le ditte che avranno proposto apparecchiature non rispondenti ai requisiti minimi richiesti o la cui documentazione risulterà mancante o incompleta ai fini di tale accertamento.

Il prezzo di fornitura deve intendersi comprensivo di spese di imballaggio, trasporto e di qualunque altro onere connesso con le spedizioni, nonché l’installazione in opera.

Alcun onere eventuale legato alle operazioni di installazione dovrà essere richiesto alla Stazione Appaltante.

La tensione elettrica disponibile è di 220 V monofase e di 380 V trifase, perciò tutte le apparecchiature dovranno avere dette tensioni di alimentazione.

Le apparecchiature, il cui allacciamento alla rete elettrica è subordinato all’accoppiamento spina/presa, dovranno essere fornite già equipaggiate di spina elettrica e, inoltre, dovranno essere previsti i collegamenti di messa a terra e, laddove necessario, i collegamenti di equipotenzialità delle masse metalliche, nonché i collegamenti con i dispositivi di segnalazione passaggio raggio così come attualmente presenti nelle sale operatorie dell’Azienda Ospedaliera.

La fornitura deve essere rispondente alle prescrizioni, leggi circolari e decreti vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della fornitura.

Inoltre, l’apparecchiatura deve essere dotata di “manuale dell’operatore”, di “manuale di service” e di “schemi tecnici ed elettrici” in originale.

Qualora nel corso del noleggio, siano resi disponibili eventuali aggiornamenti software, questi saranno forniti e installati senza alcun onere aggiuntivo a cura della Società fornitrice.

Il Fornitore si impegna a garantire la manutenzione full risk per tutta la durata del noleggio; tale manutenzione deve intendersi omnicomprensiva, ossia dovrà coprire anche gli eventuali guasti non dovuti esclusivamente a difetti di fabbricazione e, pertanto, anche quelli causati da un uso improprio.

Il fornitore dovrà in particolare garantire, per l’intero periodo di fornitura, la perfetta efficienza delle apparecchiature, mediante l’organizzazione di un idoneo servizio di assistenza tecnica, tramite l’esecuzione di interventi di manutenzione correttiva (ordinaria e straordinaria) e preventiva, con almeno una visita annuale (o altra periodicità in relazione alle prescrizioni del produttore). Inoltre, è a carico del Fornitore, la gestione della sicurezza elettrica di ogni apparecchio fornito, mediante l’esecuzione dei controlli previsti dalle attuali normative vigenti in materia.

Gli interventi di manutenzione correttiva saranno finalizzati a garantire il completo ripristino delle originali condizioni di funzionamento e sicurezza. Gli interventi su chiamata dovranno essere effettuati, nel più breve tempo possibile dalla richiesta. Il tempo massimo per l’intervento dovrà essere di 8 (otto) ore lavorative, sono esclusi solo i giorni festivi (domeniche e festività). Quando per motivi tecnici si rendesse necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al di fuori della sede di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della società che dovrà anche farsi carico delle spese di imballo, spedizione e trasporto, avendo cura di fornire al reparto interessato un altro apparecchio analogo tale da non avere interruzioni o ritardi di servizio.

Il tempo massimo per la completa riparazione è di tre giorni lavorativi.

Nell’offerta (parte **“documentazione tecnica”**), la Società dovrà dichiarare l’anno di fabbricazione e di immissione in commercio nonché l’attualità della produzione e fornire, a corredo, la necessaria documentazione tecnica ed illustrativa con dettaglio sufficiente per potere desumere la qualità costruttiva e le prestazioni offerte.

**ART. N. 3**

**PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

L’Azienda Ospedaliera, attraverso apposita Commissione di gara, aggiudicherà la fornitura dell’apparecchiatura, a suo insindacabile giudizio, in esito alla valutazione espressa dalla predetta Commissione, che dovrà proporre l’aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:

Saranno applicati i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. salvo quanto previsto per il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo medesimo, così come modificato dall’art. 52 comma 1 lett d) del DLgs 56/2017.

Parimenti saranno escluse le imprese concorrenti che avranno presentato offerte incomplete rispetto a quanto previsto dai documenti di gara o comunque non conformi ai requisiti minimi richiesti.

**A) Valore tecnico delle forniture**: **MAX punti 80** di cui:

**A1**: per le **variabili qualitative Max punti 20:** nel rispetto della formula sotto richiamata, fatta salva la rispondenza alle specifiche minime del capitolato, verranno valutate le ulteriori caratteristiche migliorative e proposte aggiuntive, come sotto precisato.

C(a) = ∑n [Wi\*V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta “a”;

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito i;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al requisito i variabile tra zero e uno;

∑n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i saranno assegnati dalla Commissione sulla base dei giudizi assegnati per ogni elemento di valutazione secondo la seguente tabella:

|  |  |
| --- | --- |
| **GIUDIZIO** | **COEFFICIENTE** |
| Ottimo | 1 |
| Distinto | 0,8 |
| Buono | 0,7 |
| Sufficiente | 0,6 |
| Insufficiente | 0,5 |
| Scarso | 0,3 |
| Rispondenza requisiti minimi | 0 |

Si rappresentano di seguito le variabili qualitative.

|  |  |
| --- | --- |
| **A1: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VARIABILI QUALITATIVE** |  |
| ***DESCRIZIONE CARATTERISTICA*** | ***Punteggio Max.*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***PRD:*** |  |
| *P.to 1* | 1 |
| *P.to 9* | 2 |
| *P.to 16* | 3  |
| *P.to 17* | 3 |
| *P.to 21* | 2  |
| *Ulteriori caratteristiche tecniche/prestazioni aggiuntive*  | 6  |
| *Potenzialità* | 3  |
|  |
| ***TOTALE LOTTO*** | ***20*** |

**A2**: per le variabili **quantitative** **Max punti 60** come di seguito indicato:

|  |  |
| --- | --- |
| **A2: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VARIABILI QUANTITATIVE** |  |
| ***DESCRIZIONE CARATTERISTICA*** | ***Punteggio*** |
|  |  |  |
| ***PRD:*** |  |
| *P.to 2 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 2 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 3 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 3 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 4 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 4 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 5 nel caso di risposta “si”* | 4 |
| *P.to 5 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 6* | Max 4 (\*) |
| *P.to 7* | Max 4 (\*) |
| *P.to 8 nel caso di risposta “per arco”* | 2 |
| *P.to 8 nel caso di risposta “per detettore”* | 2 |
| *P.to 8 nel caso di risposta “per entrambi”* | 4 |
| *P.to 8 nel caso di risposta “no per entrambi”* | 0 |
| *P.to 10*  | Max 3 (\*) |
| *P.to 11* | Max. 3 (\*) |
| *P.to 12 < 350.000 HU* | 1 |
| *P.to 12 tra 350.000 e 650.000 HU* | 4 |
| *P.to 12 > 650.000 HU* | 5 |
| *P.to 13 ≤ 70.000 HU/min* | 2 |
| *P.to 13 > 70.000 HU/min* | 5 |
| *P.to 14 ≤ 8.000.000 HU* | 2 |
| *P.to 14 > 8.000.000 HU* | 5 |
| *P.to 15 ≤ 90.000 HU/min* | 2 |
| *P.to 15 > 90.000 HU/min* | 5 |
| *P.to 18 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 18 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 19 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 19 nel caso di risposta “no”* | 0 |
| *P.to 20 nel caso di risposta “si”* | 3 |
| *P.to 20 nel caso di risposta “no”* | 0 |
|  |
| ***TOTALE LOTTO*** | ***60*** |

(\*) Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale assegnando il max. alla caratteristica più performante.

1. **Prezzo complessivo: MAX punti 20 come di seguito riportato:**

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verranno attribuiti 20 punti; agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:

Punteggio i° = 20 (Pi / Po)

dove:

Punteggio i° = punteggio attribuito al concorrente in esame

Pi = prezzo più basso

20= coefficiente attribuito al prezzo più basso

Po = prezzo offerto dal concorrente in esame

Nell’offerta economica dovrà essere precisato il valore unitario concernente **esclusivamente** l’apparecchiatura oggetto di gara, con chiara indicazione dell’onere aggiuntivo riferito a eventuali forniture opzionali. Quest’ultime non saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio riferito al prezzo.

Saranno escluse dalla fase finale di valutazione dell’offerta economica le imprese che avranno proposto apparecchiature non rispondenti ai requisiti minimi richiesti o la cui documentazione risulterà mancante o incompleta ai fini di tale accertamento.

La fornitura sarà aggiudicata alla società che avrà ottenuto il maggior punteggio dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai precedenti elementi di valutazione.

In particolare le imprese dovranno opportunamente evidenziare e descrivere (mediante depliant e/o documenti tecnici dettagliati) le soluzioni migliorative e/o aggiuntive, nonché descrivere al meglio le soluzioni progettuali adottate.

L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che le società concorrenti possano pretendere alcun compenso o rimborso spese, etc., fatto salvo la restituzione della cauzione provvisoria.

**ART. 4**

**PRESTAZIONI E OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA**

Nell'importo stabilito, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

* + imballo, trasporto, facchinaggio, installazione e prove di funzionalità nei singoli ambienti;
	+ eventuali opere occorrenti per la corretta installazione delle apparecchiature nonché per il loro sicuro utilizzo, come da specifiche di cui al precedente Art. n. 2;
	+ formazione, informazione e addestramento del personale addetto all'uso e alla manutenzione;
	+ fornitura di manuali d'uso solamente in lingua italiana, manuali di servizio, dichiarazioni di conformità, licenze d'uso dei software.

**ART. 5**

**RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LA QUALITÀ E LA PROVENIENZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI FORNITE**

**NONCHÉ PER LA LORO INSTALLAZIONE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture aggiudicate che dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, alla rispondenza delle stesse, e parti di esse, alle condizioni contrattuali nel rispetto di tutte le norme legislative e di regolamento.

L’Affidatario è tenuto a segnalare le modifiche alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo dell’apparecchiatura fornita.

Egli, inoltre, ha l'onere di fornire all’Azienda, in modo chiaro ed evidente, tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all'utilizzo delle apparecchiature aggiudicate.

**ART. 6**

**OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME REGOLATRICI**

**DELLA GARA E DEL CONTRATTO**

La partecipazione alla gara, la disciplina delle forniture e i rapporti contrattuali sono regolati:

1. dalle disposizioni del presente Contratto Particolare completo di allegati;
2. dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative o regolamentari già emanate o comunque vigenti al momento dell'esecuzione del contratto, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato o non in contrasto con le clausole e le disposizioni degli atti sopra richiamati.

**ART. 7**

**CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA**

La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016.

La seguente documentazione sarà necessaria per la stipula del contratto:

* la cauzione definitiva che dovrà essere presentata conformemente a quanto richiesto alla società affidataria con apposita comunicazione;
* i documenti richiesti nella lettera di affidamento, fatti salvi i controlli sulle eventuali autocertificazioni presentate in sede di partecipazione alla gara.

Faranno parte integrante del contratto di appalto:

* il presente Contratto Particolare;
* l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria, corredata di tutti i documenti richiesti dal presente Contratto, e dalla lettera di affidamento.

Tutte le spese relative e conseguenti all’affidamento sono a esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.

**ART. 8**

**TERMINE PER LA ESECUZIONE DELLE FORNITURE E**

**PENALI PER RITARDI**

La consegna delle apparecchiature oggetto del presente contratto dovrà tassativamente avvenire entro il termine di **30 giorni dall’ordine**.

Nell'ipotesi in cui l’affidatario non ottemperi alla fornitura, installazione e messa in funzione “chiavi in mano” nel termine sopra fissato, sarà assoggettato alla penale pari all’ 1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’ammontare del valore offerto per la fornitura fermo restando il tetto del 10% sull’ammontare contrattuale di cui all’art. 113-bis comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Rimane salvo il diritto dell’Amministrazione di risolvere il contratto con l’Affidatario nel caso in cui il ritardo superi il termine di 15 giorni rispetto a quello indicato al primo comma o eventualmente da quello riportato nell’offerta.

Oltre all’ipotesi di ritardo nell’esecuzione della fornitura, installazione e messa in funzione “chiavi in mano” l’affidatario è soggetto ad ulteriori penalità quando:

* si renda colpevole di gravi manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati;
* effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
* non esegua, in sede di collaudo, le prescrizioni relative al rifacimento e alla eliminazione dei difetti o imperfezioni;
* non ottemperi, od ottemperi con ritardo, al ritiro dei prodotti non risultati idonei in sede di collaudo;

Anche nelle ipotesi sopra indicate sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo, calcolata sull’ammontare dell’affidamento a decorrere dalla comunicazione dell’Azienda.

Con riferimento ai servizi di manutenzione durante il periodo di noleggio si rappresenta, inoltre, quanto segue:

in caso di inadempimento/violazione lieve o parziale delle prestazioni manutentive l’Azienda Ospedaliera procederà al richiamo verbale della Società affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o siano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora il richiamo abbia avuto esito negativo, si procederà ad una formale diffida all’impresa fornitrice, con applicazione di una penale da € 100 (cento) a € 500,00 (cinquecento), da commisurarsi alla gravità del caso, riservandosi l’Azienda Ospedaliera di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L’ammontare delle penali eventualmente applicate sarà addebitato sul pagamento da effettuarsi in favore dell’affidatario, ovvero la medesima somma sarà prelevata a danno sulla cauzione.

In tal caso l’**integrazione** dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di gg. **15** dalla richiesta.

Rimane salvo il diritto dell’Amministrazione d’incamerare la cauzione a titolo di danno, e con salvezza di ogni ulteriore risarcimento, commisurato anche, ma non solo, al maggior costo che l’Azienda appaltante sosterrà per l’esecuzione della fornitura.

**ART. 9**

**SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI CONSEGNA**

Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall’Amministrazione appaltante.

L'Affidatario, in tali casi, deve effettuare, a pena di decadenza, specifica comunicazione all’Azienda **entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento.

In mancanza o in caso di invio ritardato della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta successivamente a giustificazione del superamento dei termini di consegna stabiliti.

Può costituire motivo per la dispensa dei termini in questione qualunque iniziativa dell'Azienda appaltante che obblighi conseguentemente l'Affidatario a sospendere i tempi di consegna. In tali casi, in assenza di comunicazione dell'appaltante, l'impresa deve richiedere tempestivamente l’aggiornamento dei termini non appena a conoscenza dei fatti determinanti le sospensioni e/o i ritardi.

La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini contrattuali.

**ART. 10**

**ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

**RESPONSABILITÀ'**

A completamento degli oneri già specificati nel presente Contratto Particolare, si precisa che sono a carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri/obblighi:

1. la consegna di tutto l’occorrente all’installazione delle apparecchiature da fornire che deve essere "chiavi in mano";
2. i rischi dei trasporti nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, etc.;
3. il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti e, l’adozione nell’eventuale esecuzione di lavori delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'appaltatore restandone sollevati sia l'Amministrazione appaltante sia il Responsabile Tecnico individuato dall’Azienda Ospedaliera così anche il personale da essa dipendente;
4. il deposito provvisorio e la custodia dei materiali oggetto della fornitura, negli spazi messi a disposizione dell'Appaltante;
5. le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
6. la consegna degli appositi manuali per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione di quanto fornito;
7. le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
8. eventuali spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti all’affidamento.

**ART. 11**

**GARANZIE PRE E POST COLLAUDO**

Il fornitore garantisce la manutenzione Full Risk sull’apparecchiatura per tutta la durata del noleggio, a far data dal giorno fissato per il collaudo, se positivo ovvero dal momento in cui verrà adempiuto quanto stabilito nel successivo comma.

In caso di esito negativo del collaudo, la società aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e nel termine assegnatole, agli adempimenti prescritti dalla competente Direzione della Amministrazione appaltante.

Al momento della consegna, l'Appaltatore deve puntualmente addestrare il personale indicato dall’Azienda appaltante sulle modalità di impiego e di utilizzo dei beni forniti.

**ART. 12**

**COLLAUDO**

Le apparecchiature dovranno essere collaudate, a cura dell’Azienda Ospedaliera e **a totale onere del Fornitore**, entro 30 giorni dalla consegna e relativa installazione che saranno concordate con la competente U.O.C. dell’Azienda.

La società aggiudicataria dovrà consegnare all’**Ingegneria Clinica** entro 15 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera di affidamento la seguente documentazione in lingua italiana: a) manuale d’uso; b) manuale di manutenzione; c) schemi tecnici.

L’inosservanza di quanto sopra comporterà l’impossibilità di eseguire il collaudo nei termini sopra citati.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i Rappresentanti della Società fornitrice che dovrà mettere a disposizione l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle relative operazioni, inclusi gli eventuali materiali di consumo, secondo le indicazioni fornite dal Collaudatore. L’Affidatario dovrà fare intervenire alle operazioni di collaudo un Rappresentante Tecnico della società a proprie spese.

Le procedure amministrative relative al pagamento del canone, nonché la decorrenza del periodo contrattuale, saranno necessariamente subordinate all’esito favorevole del collaudo dell’intera fornitura.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui al presente articolo.

II collaudo deve accertare che l’apparecchiatura presenti i requisiti richiesti dal contratto e dagli allegati tecnici dallo stesso richiamati

I collaudatori, sulla base delle prove e accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Sono rifiutate le forniture che risultino difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni.

Il regolare collaudo di apparecchiature e prodotti, e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non dovessero emergere al momento della verifica ma solo in seguito accertati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, le apparecchiature e i prodotti non accettati al collaudo entro 15 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera R.A.R. dell'Azienda di notifica del rifiuto ove l'appaltatore non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine, l'Azienda ha facoltà di spedire all'appaltatore i beni rifiutati e in tal caso tutte le spese, comprese quelle di facchinaggio e spedizione dei beni rifiutati, sono a carico dell'Appaltatore. È facoltà dell’Azienda, in alternativa, trattenere tali beni nei magazzini o nei locali destinati rendendosi comunque applicabile la **penalità** prevista al precedente art. 8.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo dei beni, **sono a carico dell'Appaltatore** la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché i rischi di perdite e danno.

Le apparecchiature, o le parti delle medesime, risultate non idonee al momento del collaudo e pertanto ritirate con le modalità sopraindicate, dovranno essere sostituite e sottoposte ad un nuovo collaudo a totale carico dell'Appaltatore, secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

In ogni caso, qualora per qualsiasi motivo o esigenza sarà necessario procedere a un nuovo collaudo, le relative e pertinenti spese per effettuarlo saranno a totale carico dell'Appaltatore.

**ART. 13**

**SOPRALLUOGO FACOLTATIVO**

I concorrenti potranno effettuare un sopralluogo al fine di prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, nonché prendere atto di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulle prestazioni.

Ai sopralluoghi potranno partecipare esclusivamente i rappresentanti legali della Società o i sostituti muniti di delega previa comunicazione scritta che dovrà pervenire via mail all’indirizzo: slazzari@hsangiovanni.roma.it entro il giorno 17.12.2018

**ART. 14**

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO”**

1. DGUE in formato elettronico collegandosi al link [https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it](https://mailbox.hsangiovanni.roma.it/owa/redir.aspx?C=HqcQsJiAEnnEdiVreOYo9y5vXdQqMNMD6u4RCv2XDcEaR_XgexnWCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2ftools%2fespd%2ffilter%3flang%3dit) seguendo le istruzioni allegate in gara;
2. Ricevuta di pagamento del CIG e relativo PASSOE;
3. Patto di Integrità;
4. deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

|  |
| --- |
| pari al 2% dell’importo di gara, costituito con una delle seguenti modalità: |
|  | *a.* | in contanti o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera – Unicredit Banca di Roma - AG. 30633 – L.GO Magna Grecia, 16/A, IBAN n. IT 81 W 02008 05160 000400007365 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B56 Conto Corrente: 000000400007365; |
|  | *b.* | con Fidejussione Bancaria o Polizza Assicurativa (rilasciata da intermediario finanziario ex art. 93 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. |

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa possono essere prodotte anche in formato digitale file p7m, così come eventualmente rilasciate dall’operatore finanziario.

Tutta la documentazione sopra richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

**“BUSTA B – DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO”**

Dovrà essere allegata la documentazione tecnica, se in lingua straniera, con allegata la traduzione in lingua italiana, di seguito indicata:

1. depliant e schede tecniche dell’apparecchiatura con descrizione dettagliata del funzionamento delle stesse e della rispondenza ai requisiti minimi richiesti. Dovranno essere precisati, nella documentazione tecnica, eventuali vincoli con dispositivi dedicati (es. moduli, cavi, ecc.) indicando i relativi codici e le caratteristiche tecniche.
2. Scheda tecnica (All. 1) compilata;
3. piano di manutenzione;
4. piano di formazione per utilizzatori;
5. la dichiarazione che le apparecchiature offerte sono ancora in produzione (specificandone l’anno di produzione).
6. Eventuale dichiarazione di sussistenza di Segreti tecnici e commerciali\*\* (vedere di seguito);
7. Dettaglio della configurazione offerta.

**\*\*SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

La società concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.

La società concorrente inserisce all’interno della Busta B,  **la dichiarazione “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”** , indicando i nomi dei file e/o le parti dei file inseriti come dai punti da 1 a 5 del presente articolo, coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

* Argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
* Fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L’Azienda Ospedaliera si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutta la documentazione sopra richiesta deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della società.

**“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”. L’offerta economica deve pervenire, per via telematica secondo quanto riportato nella richiesta formulata**.

Il valore riportato deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di installazione “posa in opera”, imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc. con la sola esclusione dell’I.V.A.

Questa Azienda, a suo insindacabile giudizio, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, potrà anche non procedere all’affidamento.

1. Offerta economica con l’indicazione sia del prezzo del noleggio riferito all’intero periodo contrattuale sia il valore economico trimestrale dei canoni applicati.

**ART. 15**

**FATTURAZIONE**

La fatturazione dell'apparecchiatura dovrà riportare gli estremi dell’ordine.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile indipendentemente dai tempi di consegna ed installazione richiesti dall'Azienda appaltante, qualora si verificassero situazioni legate alle esigenze dei reparti utilizzatori che impongano un rinvio dei termini di consegna.

Non saranno riconosciute variazioni o revisioni del prezzo oggetto dell’aggiudicazione, a qualsiasi titolo richieste.

Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” pubblicato sul BURL n.57 del 16/07/2015

Tutti i dati dell’Azienda necessari per la fatturazione sono riscontrabili dalla Home page del sito [www.hsangiovanni.roma.it](http://www.hasangiovanni.roma.it), nella sezione Notizie, alla voce **Obbligo di Fatturazione Elettronica.**

**ART. 16**

**PAGAMENTO**

II pagamento verrà eseguito a termini di legge, mediante bonifico bancario sull’istituto che l’Affidatario indicherà al momento della sottoscrizione del contratto.

La fatturazione dovrà avvenire con periodicità trimestrale.

I termini e le procedure amministrative relative al pagamento saranno necessariamente subordinate all’esito favorevole del collaudo dell’intera fornitura.

**ART. 17**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ**

L'Azienda appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto quando la fornitura non avvenga nei termini e modalità offerti, concordati o assegnati; quando, dopo aver richiesto la sostituzione di apparecchiature, o parti di esse, che a giudizio insindacabile dei propri tecnici non corrispondono alle caratteristiche convenute, la società aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato.

L'Azienda appaltante può ancora dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla società aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

**ART. 18**

**ESONERO DA RESPONSABILITÀ'**

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della società aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi rischio è a carico dell’appaltatore, il quale rimane unico organizzatore ed esecutore delle opere e delle installazioni. L’Affidatario è esclusivo responsabile, altresì, per danni a persone e/o cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda appaltante, che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.

**ART. 19**

**BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE**

L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa esonererà e terrà indenne l’Azienda Ospedaliera San Giovanni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Azienda Ospedaliera.

**ART. 20**

**SUBAPPALTO**

E’ fatto divieto di subappalto da parte della società aggiudicataria di tutta o parte della fornitura.

**ART. 21**

**FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente esclusivamente il foro di Roma.

**ART. 22**

**DISPOSIZIONI FINALI**

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sospendere la procedura e/o di non aggiudicare la fornitura, sia nel caso venga meno l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa, sia nel caso nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Azienda, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui.

La valutazione della congruità verrà effettuata in relazione a quanto previsto dall’art 97 del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto della relativa documentazione presentata a giustificazione dell’offerta o dell’ulteriore documentazione che sarà eventualmente richiesta.

Ai sensi dell’art. 1360 comma 2 del Codice Civile e in esecuzione della Deliberazione n. 775 del 27.10.1995, non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e qualsivoglia motivo, dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.

Per quanto non previsto nel presente Contratto Particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 ed al codice civile.

La società, ai sensi dell’art. 1341 del c.c. dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente tutti gli articoli del presente Contratto Particolare del quale ha preso visione.

 **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

 **ING. STEFANO LAZZARI**

*Documento firmato digitalmente*